



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

L'Ufficio Tributi informa:

RAVVEDIMENTO OPEROSO
ex art. 13 D. L.vo n. 472 del 18.12.1997 e succ. modif.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE ED AL PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

- comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili;
- le violazioni oggetto della regolarizzazione non devono già essere state contestate e, comunque, non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

I.M.U. – Imposta Municipale Propria

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	RAVVEDIMENTO
Omesso versamento <u>acconto</u> IMU anno 2013 (comprende anche le casistiche di parziale o tardivo versamento) – rata scaduta il 16/06/2013	30%	Entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2013 (entro 30 giugno 2014) occorre versare: <ul style="list-style-type: none"> • l'I.M.U. dovuta, • la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,75%) dell'imposta, • gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso legale del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014.
**Omesso versamento a <u>saldo</u> IMU anno 2013 (quando non è stato versato nulla) - rata scaduta il 16/12/2013 (ravvedimento lungo)	30%	Entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2013 (entro 30 giugno 2014) occorre versare: <ul style="list-style-type: none"> • l'I.M.U. dovuta, • la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,75%) dell'imposta; • gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso legale del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014.
Dichiarazione/denuncia IMU anno 2012 infedele (regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo) Si applica alle violazioni commesse dopo il 01/02/2011 (cfr L. 220/2010)	- 75% della maggior imposta dovuta	Entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2013 (entro 30 giugno 2014) occorre presentare la denuncia rettificativa e versare l'I.C.I. dovuta, gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014 e la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (6,25%) sulla maggiore imposta dovuta rispetto a quella precedentemente versata.

MINI IMU 2013

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	RAVVEDIMENTO
Omesso o Parziale versamento <u>mini IMU</u> 2013 rata scaduta il 24/01/2014 (ravvedimento sprint)*	30%	Dal 25/01/2014 al 07/02/2014 occorre versare: <ul style="list-style-type: none"> • l'I.M.U. dovuta, • la sanzione ridotta dello 0,2% del minimo per ogni giorno di ritardo (vedi prospetto più sotto riportato); gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso legale del 1%
Omesso o Parziale versamento <u>mini IMU</u> 2013 rata scaduta il 24/01/2014 (ravvedimento breve)	30%	Dal 08/02/2014 ed entro il 24/02/2014 occorre versare: <ul style="list-style-type: none"> • l'I.M.U. dovuta, • la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (3%) dell'imposta; gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso legale del 1%

Omesso o Parziale versamento <u>mini IMU</u> 2013 rata scaduta il 24/01/2014 (ravvedimento lungo)	30%	Entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2013 (entro 30 giugno 2014) occorre versare: <ul style="list-style-type: none"> • l'I.M.U. dovuta, • la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (3,75%) dell'imposta; gli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine per il versamento al tasso legale del 1%
---	-----	---

*Tabella per il calcolo della sanzione per tardivo versamento saldo IMU (ravvedimento operoso "sprint")

Giorni														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanzione														
0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,6%	2,4%	2,8%	3%

****Attenzione:** le casistiche di omesso e parziale versamento del saldo IMU 2013 non sono applicabili alla mini-IMU.

ESEMPIO:

Il contribuente deve pagare al Comune il saldo IMU 2013 che scade il 16/12/2013. Se ne dimentica e decide di pagare il 20/01/2014. Se il tributo è di 500 Euro, il totale da pagare sarà il seguente:

Es.: pagamento il 20/01/2014:

	EURO
- Imposta Municipale Propria	500,00
- Sanzione 3,75%	18,75
- Interessi del 2,5% (15 gg.)	0,51
- Interessi del 1% (20 gg.)	0,27
Totale da versare il 10/01/2014	519,53

Nel caso di omissione non incidente sulla determinazione e sul pagamento del tributo è esclusa l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione.

Si precisa che, non essendovi per l'IMU l'obbligo della dichiarazione annuale se non nel caso di variazioni intervenute nella situazione possessoria dell'immobile, l'infedeltà di una denuncia in assenza di successive denunce deve considerarsi quale infedeltà ripetuta. In tal caso, la regolarizzazione opera solo fino al secondo anno d'imposta antecedente a quello di presentazione della dichiarazione rettificativa; ne consegue che per gli anni pregressi le sanzioni sono applicabili nella loro interezza.

Nel caso di dichiarazione rettificativa per l'anno d'imposta 2012 redatta sul modello conforme a quello approvato per tale anno andrà allegata fotocopia della ricevuta di versamento, riportato nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" ed indicato le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione.

Il versamento va effettuato mediante lo stesso modulo che serve per versare l'IMU in autotassazione.

Nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”; “aree fabbricabili”, “abitazione principale”, altri fabbricati” devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorazione della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.

Al fine di una corretta compilazione del bollettino, è necessario barrare la casellina in basso a sinistra recante la dicitura **RAVVEDIMENTO**

Si fa presente che, per una corretta e celere definizione della propria posizione, sarebbe opportuno trasmettere all’Ufficio Tributi, oltre alla fotocopia del bollettino di versamento, anche il dettaglio dei conteggi effettuati.

Traversetolo, 24/01/2014